

Circolare n. 22/2010

PEC

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-5713/I.03

LORO SEDI

Data 17 dicembre 2010

**Oggetto:** Elezioni Organi Direttivi Ipasvi:  
schede elettorali

**Federazione Nazionale Collegi IPASVI**

00184 Roma  
Via Agostino Depretis 70  
Telefono 06/46200101  
Telefax 06/46200131  
Cod. Fisc. 80186470581

Come noto, con una circolare del 1996 la numero 32 questa Federazione rendeva nota ai Collegi la sentenza con la quale la Corte di Cassazione aveva accolto un ricorso disponendo che le schede per le elezioni dei singoli organi istituzionali degli Ordini, per essere considerate valide, dovevano contenere un numero di nomi pari al numero dei componenti da eleggere.

Detto principio, a suo tempo avallato anche dal Ministero della salute, è stato ripetuto in tutte le circolari che ogni tre anni questa Federazione emana in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dei Collegi IP.AS.VI. ed era basato sull'interpretazione dell'art. 16, 2° comma del DPR 5/4/50 n. 221 che così recita: *“La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233”*.

In data 4 agosto 2010 con sentenza n. 18047 le sezioni unite della Corte di Cassazione, sulla base di un ricorso avverso le elezioni svolte dall'Ordine dei Farmacisti di Roma, hanno mutato il precedente indirizzo *“attraverso un'interpretazione che tenga conto del diritto vivente che s'è andato via via formando nelle realtà del tutto nuove vissute dalle comunità professionali. Mutamento reso necessario dalla individuazione di un diverso scopo normativo e che soccorra alle nuove esigenze degli Ordini ben diversi da quelli tenuti presenti dal legislatore degli anni Quaranta dello scorso secolo”*.

Di conseguenza la Corte ha disposto che *“In tema di elezioni vige il generale principio del favor voti, il quale impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista. Ne consegue che il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali), a norma del quale “i componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”, deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere”*.

La Corte ha altresì rilevato che *“tutti gli iscritti al locale Albo sono eleggibili ed elettori; la presentazione di liste non è prevista dalla legge, è lasciata all'eventuale iniziativa degli interessati ed è priva di effetti formali, avendo esclusivamente funzione informativa e sollecitatoria dell'altrui consenso; i consiglieri sono eletti dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta.*

*Tant'è, che (come emerge dalla causa in trattazione) l'elettore, per non vedersi invalidata la scheda, è costretto a ricorrere ad un paradossale escamotage: raggiungere il numero prescritto con nomi di assoluta fantasia, oppure di soggetti non eleggibili in quanto iscritti in altro Albo. Ed in questo caso - come denuncia il ricorso in trattazione - la scheda viene effettivamente ritenuta valida, mentre non lo è se contiene un numero inferiore di nomi”.*

Premesso quanto sopra questa Federazione invita i Collegi provinciali al rispetto del principio enunciato ritenendo quindi valide le schede che riportano un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere.

Per ulteriore approfondimento si allega il testo della citata sentenza.

Cordiali saluti.

*La presidente*  
Annalisa Silvestro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annalisa Silvestro', with a stylized flourish at the end.

All. 1